

Sicurezza del lavoro: il datore risponde anche per infortuni causati da terzi

Giampiero Falasca *Avvocato in Roma - Studio legale Simmons & Simmons*

La Corte di Cassazione opera, con la sentenza in commento, un'importante ricognizione degli obblighi di sicurezza gravanti ex art. 2087 c.c. sul datore di lavoro, nel caso in cui un dipendente presti la propria opera in un ambiente lavorativo esterno

Cass., sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 45

Pres. E. Mercurio; Rel. A. De Matteis

Obbligo di sicurezza - Responsabilità del datore di lavoro per danno prodotto da terzi e fuori dal luogo di lavoro - Sussistenza - Obbligo di prevenzione in ambienti lavorativi esterni - Sussistenza

La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ... può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi ... i comportamenti omissivi possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione ... o nel mancato apprestamento di misure organizzative e fisiche di sicurezza, o in mancata informazione circa i rischi della lavorazione; ... in entrambi i casi, il danno può derivare non solo da comportamenti del datore o di suoi dipendenti (art. 2049 c.c.), e comunque da fattori rientranti nel suo dominio diretto, ma anche da comportamenti di terzi. I comportamenti di terzi possono comprendere sia atti criminosi sia atti lavorativi connessi con l'attività del lavoratore infortunato, in contesti lavorativi complessi, di cui l'esternalizzazione costituisce un aspetto; in ogni caso l'obbligo di sicurezza si estende a tutto l'ambiente lavorativo nel quale è chiamato a operare il dipendente. Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente

di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5, Dpr 27.4.55 n. 547, sicché ciascun datore è obbligato, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti.

La pronuncia affronta il caso di un lavoratore dipendente di una ditta di autotrasporti, il quale subiva un infortunio sul lavoro. Il lavoratore, alla guida della propria autocisterna, stava effettuando un'operazione di riempimento di olio combustibile, con l'ausilio di lavoratori dipendenti da un'altra ditta.

Il lavoratore era salito sulla cisterna dell'autobotte per controllare il livello di riempimento dell'olio, quando la manichetta che collegava l'oleodotto all'autobotte si staccava violentemente colpendolo in pieno viso, provocandogli danno oculare permanente. A seguito dell'infortunio, il dipendente chiamava in giudizio il datore di lavoro, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a titolo di danno differenziale (biologico e morale); la domanda veniva respinta dal Tribunale di Tortona, ma tale decisione veniva ribaltata dalla Corte d'Appello di Torino, che riconosceva il diritto al risarcimento del danno. La Corte d'Appello riteneva sussistente la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per non avere accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell'oleodotto - decise e attuate da terzi - potessero essere pericolose per il lavoratore, in relazione ai compiti a lui assegnati ed alla posizione in cui si trovava al momento dell'infortunio. Il giudice d'appello prendeva atto che il datore di lavoro non avrebbe potuto interferire nella scelta delle modalità di esecuzione del lavoro; tuttavia, il medesimo giudice affermava che il datore avrebbe potuto e dovuto vietare al dipendente di eseguire il lavoro in quella posizione, se avesse preventivamente accertato che le modalità di svuotamento dell'oleodotto stabilite dai terzi erano oggettivamente pericolose. Per questa ragione, il datore veniva considerato responsabile per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente. Il datore proponeva ricorso per Cassazione contro tale sentenza, con

due distinti motivi di censura. Con il primo motivo, il datore denunciava l'erronea interpretazione dell'art. 2087 c.c. e la sua applicazione ai fatti. In particolare, il ricorrente faceva presente di aver adempiuto correttamente il proprio obbligo di prevenzione dei rischi e di controllo sull'osservanza delle misure predisposte in tre modi: aveva fornito al lavoratore l'elmetto di protezione, che l'autista, infatti, indossava al momento dell'infortunio; la sicurezza della salita sul tetto della cisterna doveva ritenersi implicita nell'omologazione del mezzo, provvisto di apposita scala; la tecnica di svuotamento adottata dalla compagnia petrolifera mediante iniezioni di azoto doveva considerarsi di per sé sicura, in linea generale, ed era diventata pericolosa solo in rapporto alle particolari condizioni dell'oleodotto intasato. Questa ultima circostanza doveva essere qualificata come un fatto eccezionale, imprevedibile dal datore e assimilabile al caso fortuito; pertanto, doveva escludersi la responsabilità ex art. 2087 c.c. Con il secondo motivo il datore di lavoro deduceva omissa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio avrebbero confermato che la pericolosità non derivava dalla tecnica adottata di iniezione di azoto, bensì dalla scorretta utilizzazione di tale tecnica in una situazione particolare (svuotamento di oleodotto intasato). La Corte d'Appello sarebbe caduta in errore, laddove aveva ritenuto che da tale pericolosità derivasse uno specifico obbligo di condotta del datore di lavoro, mero trasportatore del combustibile. Inoltre, il ragionamento della sentenza impugnata veniva definito illogico, perché dalla pericolosità di una tecnica esterna e ignota all'impresa avrebbe dedotto l'esistenza di un obbligo di accertamento preventivo delle modalità di espletamento dell'operazione e un correlato obbligo di cautela.

I precedenti

La sentenza della Cassazione rigetta entrambi i motivi di ricorso, richiamando i numerosi principi di diritto già enunciati in passato:

- la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza, che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (*ex plurimis* Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; 13 agosto 2008, n. 21590, 23 aprile 2008, n. 10529);

- la responsabilità del datore può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi (*ex plurimis* Cass. 18 maggio 2006 n. 11664);
- i comportamenti omissivi possono consistere nel-

la mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dall'esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro e allo sviluppo tecnologico sia nell'organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione (*ex plurimis* Cass. 4.3.2005, n. 4723; 8.2.2005, n. 2444; 22.3.2002, n. 4129; 20 aprile 1998, n. 4012);

- gli artt. 4 e 5 Dpr 27.4.55, n. 547, nel loro insieme, focalizzano l'attenzione sul responsabile, a vario titolo, del contesto lavorativo: sussiste un rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro;

- i comportamenti di terzi possono comprendere sia atti criminosi (ad esempio le rapine), sia il mancato apprestamento di misure di protezione, sia atti lavorativi connessi con l'attività del lavoratore infortunato, in contesti lavorativi complessi, di cui l'esternalizzazione costituisce un aspetto;

- l'obbligo di sicurezza si estende a tutto l'ambiente lavorativo nel quale è chiamato a operare il dipendente (*ex plurimis* Cass. 7 marzo 2006, n. 4840);

- dalla natura contrattuale della responsabilità, discende che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; invece, il debitore convenuto risulta gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533);

- il subappaltante che deve eseguire, all'interno del cantiere predisposto dall'appaltatore, un'opera parziale e specialistica, ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Cass. pen. 20 aprile 2006);

- l'esistenza di un contratto d'opera non vale a trasferire il rischio connesso all'esecuzione dei lavori e l'obbligo di tutela della sicurezza (Cass. 19.8.1999).

La decisione della Corte

La Corte applica questi principi al caso di specie, ed elabora un apposito principio di diritto, secondo il quale ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), ciascun datore è obbligato, ex art. 2087 c.c., a informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e a dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti. Tale obbligo d'informazione ai lavoratori dipendenti ne presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul medesimo

Responsabilità per violazione dell'obbligo di sicurezza

- ✓ la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale
- ✓ l'onere della prova segue le regole della responsabilità contrattuale:
 - il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione
 - il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile
- ✓ la responsabilità del datore di lavoro può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi
- ✓ i comportamenti omissivi possono consistere:
 - nella mancata osservanza di norme specifiche di legge
 - nella mancata osservanza delle norme dettate dalla prudenza e dall'esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro e allo sviluppo tecnologico
 - nel mancato apprestamento di misure organizzative e fisiche di sicurezza
 - nella mancata informazione circa i rischi della lavorazione
- ✓ il danno risarcibile può derivare anche da comportamenti di terzi, sia che consistano in atti criminali, sia per mancato apprestamento di misure di protezione

Estensione dell'obbligo di sicurezza

- ✓ i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono informare i lavoratori dipendenti dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro; lo stesso obbligo sussiste nei confronti dei lavoratori autonomi che sono chiamati a prestare la loro opera
- ✓ l'obbligo di sicurezza si estende a tutto l'ambiente lavorativo nel quale è chiamato a operare il dipendente
- ✓ il subappaltante che deve eseguire, all'interno del cantiere predisposto dall'appaltatore, un'opera parziale e specialistica, ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro
- ✓ l'esistenza di un contratto d'opera non vale a trasferire il rischio connesso all'esecuzione dei lavori e l'obbligo di tutela della sicurezza
- ✓ il committente è tenuto a cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di prevenzione se si tratta di misure dirette a tutelare l'incolumità dei dipendenti del committente e di quelli dell'appaltatore
- ✓ ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti, ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., a informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti

teatro che interferiscono con la presenza dei propri dipendenti. Da ultimo, va ricordato che i fatti oggetto della sentenza sono avvenuti sotto la vigenza del Dlgs 626/1994, che dava un rilievo limitato alla responsabilità datoriale nel ciclo produttivo. Con le norme approvate nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), queste forme di responsabilità risultano notevolmente rafforzate; si pensi, ad esempio, alle norme che

governano il regime di responsabilità del committente in caso di appalto (art. 26 e ss.). Tali norme, ispirate alla stessa logica espansiva della pronuncia qui in commento, individuano nel committente il soggetto responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione nel caso di interferenze tra lavoratori dipendenti da diverse imprese, e correlativamente concentrano su di esso la responsabilità per eventuali infortuni.